Titolo

revocazione e revisione — rimedio eccezionale – non è un ulteriore grado di giudizio – ordinario rimedio impugnatorio – mancanza – inammissibilità della revocazione

Descrizione

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa, la revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio, ma un rimedio a carattere eccezionale e a critica vincolata, nel senso che non è ammesso rimettere in discussione decisioni inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma. Ne consegue che, là dove ben poteva farsi ricorso ad un ordinario rimedio impugnatorio contro la decisione (poi) oggetto del ricorso per revocazione, all'indomani del passaggio in giudicato di tale decisione la revocazione non può più essere ammissibile. E' evidente, infatti, che in tal caso (e diversamente opinando) la revocazione da rimedio straordinario si trasformerebbe in un rimedio ordinario la cui proponibilità non può però essere ammessa fuori dai termini entro i quali l'ordinamento ne consente la proposizione. Se è vero che il soggetto ricorrente ex art. 63 C.G.S. deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi mezzi di prova posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di "forza maggiore" solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione, ciò vuol dire che egli dovrà portare all'attenzione del giudicante l'oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico del soggetto sanzionato dalla decisione in contestazione, nel termine "ordinario" di impugnazione. Pertanto, la scoperta o la sopravvenienza delle nuove prove in un termine successivo a quello ordinario devono essere determinate da ragioni oggettive e non già all'inerzia del soggetto sanzionato.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0019/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Toschei

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0019 CFA del 12 agosto 2025 (Sig. Riccardo Mitta)